



Camera di Commercio  
Verona



## **PROTOCOLLO D'INTESA**

tra

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona

e

Ufficio per l'Ambito Territoriale VII – Verona dell'Ufficio Scolastico Regionale per  
il Veneto

**“Alternanza Scuola lavoro”**

**La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Verona** (di seguito Camera di Commercio), con sede in Verona, Corso Porta Nuova, 96, C.F. e P. IVA 00653240234, in persona del Segretario Generale protempore Dr. Cesare Veneri, nato a Colognola ai Colli il 20 novembre 1957, giusta deliberazione della Giunta Camerale n. 306 dell'11 dicembre 2015;

e

**L'Ufficio per l'Ambito Territoriale VII – Verona dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto** (di seguito UAT - Verona) con sede in Verona, Viale Caduti del Lavoro, 3, C.F. 80011240233, in persona del Dirigente Prof. Stefano Quaglia, nato a Verona il 29 aprile 1956;

## **VISTI**

- la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;
- la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- il decreto ministeriale 13 giugno 2006, n. 47 con il quale è stato previsto che le Scuole possono, nella loro autonomia, disciplinare fino al 20% i curricoli scolastici dell'ordinamento vigente;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernente il riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;

- la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 57 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;
- la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;
- la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;
- le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;
- il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- il D.M. 18 dicembre 2014, n. 925, recante disposizioni per l'organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto.

**RICHIAMATI** in particolare

- la legge n. 107 del 13 luglio 2015, pubblicata sulla GU n.162 del 15 luglio 2015 che all'articolo 1, comma 41, istituisce a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro;
- la guida operativa per l'alternanza scuola-lavoro diffusa con lettera del Ministro Stefania Giannini in data 8 ottobre 2015;
- il decreto ministeriale del 22 giugno 2015 contenente l'approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Integrazione del decreto ministeriale 18 ottobre 2013, pubblicato sulla GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015 - Suppl. Ordinario n. 40.
- l'art 2 della legge 580/93 come modificata dal D.Lgs n° 23 del 2010 che prevede che la Camere di commercio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle Regioni, e agli Enti locali funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. La Camera di commercio, singolarmente o in forma associata, esercita, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle Regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà. In particolare, svolge, tra le altre, funzioni e compiti relativi a:

- ✓ tenuta del registro delle imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di commercio dalla legge;
- ✓ cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni e in materia di educazione alla legalità economica.

**PRESO ATTO** che

- la Camera di Commercio, tramite la propria azienda speciale, ha avviato negli anni numerose e diverse iniziative sui temi dell'orientamento, della formazione e del collegamento scuola - impresa - mondo del lavoro;
- la Camera di Commercio intende sviluppare ulteriori interventi mirati a migliorare il raccordo tra l'offerta formativa e le esigenze delle realtà economiche e produttive del territorio;
- l'Ufficio Scolastico si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- entrambi gli Enti intendono rafforzare la cooperazione tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro
- le premesse sono parte integrante del presente documento

**SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA**

**finalizzato a promuovere il tema dell'alternanza scuola lavoro nella provincia di  
Verona**

**Art. 1 – OBIETTIVI DELL'INTESA**

Favorire la collaborazione, il raccordo e il confronto tra il sistema nazionale dell'istruzione e il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, nonché il sistema camerale e il mondo delle imprese al fine di:

- promuovere l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro anche attraverso il popolamento del registro nazionale previsto dal comma 41 dell'art. 1 legge n. 107/2015, quale strumento di trasparenza e pubblicità;
- coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione in raccordo con le esigenze del mondo produttivo, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro;
- favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti in linea con le richieste del mondo produttivo;
- favorire lo sviluppo di comportamenti imprenditoriali ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità

## **Art. 2 – COMPITI DELLA CAMERA DI COMMERCIO**

La Camera di Commercio:

- intende realizzare sinergie con il sistema scolastico provinciale, per contribuire con proprie esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, al miglioramento della formazione tecnico-professionale, tecnologica ed operativa degli studenti, con particolare riferimento agli Istituti Tecnici, nonché per favorire l'occupabilità degli studenti e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- si impegna a promuovere le iniziative sul territorio per favorire il raccordo scuola – impresa;
- si prefigge di promuovere e favorire, considerata la partecipazione nel Consiglio camerale dei rappresentanti delle Associazioni dei diversi settori economici, dei lavoratori e dei consumatori, sulla base dei criteri di rappresentatività territoriale, un rapporto collaborativo tra istituzioni scolastiche e mondo della produzione.

## **Art. 3 – COMPITI DELL'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE**

L'Ufficio Scolastico Territoriale:

- si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- si impegna a promuovere la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale docente e amministrativo della provincia di Verona favorendo, in questa prospettiva e senza aggravio finanziario per l'amministrazione, forme di partenariato con aziende ed imprese con l'apporto anche di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
- intende accompagnare l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai nuovi ordinamenti degli istituti tecnici, degli istituti professionali e con la dovuta attenzione anche all'ordine liceale, promuovendo l'inserimento all'interno delle Istituzioni scolastiche di nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni.

## **ART. 4 – TAVOLO DI LAVORO**

E' istituito un Tavolo di lavoro interistituzionale, funzionale al coordinamento delle azioni, alla rilevazione dei bisogni, alla condivisione degli strumenti necessari e alle strategie più efficaci, al monitoraggio dei risultati delle iniziative poste in essere per promuovere ed attivare percorsi di alternanza scuola lavoro.

Al tavolo di lavoro interistituzionale possono essere invitati a partecipare di volta in volta o in via permanente altri soggetti la cui partecipazione si rendesse opportuna per favorire la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa.

## **ART. 5 – ACCORDI CON ALTRI SOGGETTI**

Al fine di dare piena esecuzione all'intesa, la Camera di Commercio e l'Ufficio Scolastico Territoriale possono stipulare ulteriori e separati accordi operativi per definire modalità e condizioni attuative volte alla realizzazione di singole specifiche attività previste dall'intesa, anche allargati alla presenza di altri soggetti, istituzionali e/o associazioni di categoria, la cui partecipazione si rendesse utile per la migliore e più efficace finalizzazione delle attività.

## **ART. 6 – DURATA E DEPOSITO DEGLI ATTI**

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

L'accordo sarà rinnovato con il consenso tacito delle parti e potrà essere disdetto previa comunicazione scritta di una delle parti da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Dal presente Protocollo non derivano oneri aggiuntivi per le parti.

Il presente atto è sottoscritto digitalmente, conservato con modalità informatiche dai firmatari e pubblicato sui rispettivi siti istituzionali

Per la Camera di Commercio di Verona

**Il Segretario Generale**  
*(Dott. Cesare Veneri)*

Per l'Ufficio Scolastico Provinciale di Verona

**Il Dirigente Reggente**  
*(Prof. Stefano Quaglia)*